

SMART & START VDA

1 FINALITÀ

1. Gli aiuti previsti dal presente Avviso a sportello intendono favorire la crescita di nuove imprese innovative, insediate in Valle d'Aosta, che valorizzino a livello produttivo i risultati della ricerca.
2. Il presente Avviso a sportello costituisce applicazione della legge regionale 14 giugno 2011, n. 14 "Interventi regionali in favore delle nuove imprese innovative", stabilisce le condizioni, i criteri, le modalità e ogni altro adempimento o aspetto relativo alla concessione dei contributi e rispetta le disposizioni di cui all'articolo 22 del Regolamento UE n. 651/2014.

2 BENEFICIARI

1. Possono accedere agli aiuti le **nuove imprese innovative** non quotate, classificate come piccole imprese e microimprese, che, all'atto della presentazione della domanda:
 - a) siano iscritte nel Registro delle imprese da non più di 5 anni;
 - b) siano operative da non meno di 6 mesi;
 - c) non abbiano ancora distribuito utili;
 - d) non abbiano rilevato l'attività di un'altra impresa;
 - e) non siano state costituite a seguito di fusione, salvo nel caso in cui la medesima sia avvenuta tra imprese ammissibili agli aiuti ai sensi del presente articolo, per un periodo di 5 anni dalla data di iscrizione al registro delle imprese dell'impresa più vecchia partecipante alla fusione;
 - f) presentino un valore annuo della produzione inferiore a 5 milioni di euro;
 - g) abbiano come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, ai sensi del DL n. 179/2012, oppure, siano iscritte alla sezione speciale di start up innovative del Registro delle imprese.
2. Possono accedere agli aiuti anche i **liberi professionisti** *"in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, dal titolo I dell'Allegato alla raccomandazione 2013/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2013 ed espressamente individuati, dalle Linee d'azione per le libere professioni del Piano d'azione imprenditorialità 2020, come destinatari a tutti gli effetti dei fondi europei stanziati fino al 2020, sia diretti che erogati tramite Stati e regioni"*, classificati come piccole imprese e microimprese, che, all'atto della presentazione della domanda:
 - a) siano iscritti nel relativo Albo professionale, se richiesto;
 - b) siano operativi da non meno di 6 mesi e non più di 5 anni;
 - c) presentino un valore annuo di fatturato inferiore a 5 milioni di euro;
 - d) abbiano come attività esclusiva o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, ai sensi del DL n.179/2012.
3. É considerata innovativa un'impresa/libero professionista che:
 - possa dimostrare, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, che in un futuro prevedibile svilupperà prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale;

OPPURE

- i cui costi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale rappresentano almeno il 10 % del totale dei costi di esercizio in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto oppure, nel caso di una start-up senza dati finanziari precedenti, nella revisione contabile dell'esercizio finanziario in corso, come certificato da un revisore dei conti esterno.

Per esperto esterno si intende un soggetto in posizione di indipendenza rispetto all'impresa che possa dimostrare di avere almeno 5 anni di esperienza in *assessment e foresight* oppure almeno 5 anni di esperienza in gestione di start up, oppure almeno 5 anni di esperienza in gestione di incubatori/acceleratori di imprese.

4. Non possono accedere agli aiuti le imprese e i liberi professionisti:

- che sono in liquidazione volontaria o in difficoltà, secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 18), del Reg. (UE) n. 651/2014;
- che non sono in regola con il pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori relativi agli immobili di proprietà regionale o di società controllate dalla Regione, in loro godimento;
- che hanno un contenzioso in essere con la Regione o con società controllate dalla Regione;
- che non hanno restituito, entro 60 giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'importo di un aiuto concesso dalla pubblica amministrazione e successivamente revocato;
- che operano nei settori della produzione primaria dei prodotti agricoli, della pesca e della acquacoltura;
- che hanno già presentato, in risposta al presente Avviso, due domande di contributo valutate negativamente.

3 PIANO DI SVILUPPO

1. Gli aiuti sostengono la realizzazione di un **Piano di sviluppo** dell'impresa, che deve:

- riguardare un ambito tecnologico compreso tra quelli individuati nella *Strategia di specializzazione intelligente della Regione Valle d'Aosta* indicati nell'allegato 1 (Montagna di eccellenza, Montagna intelligente e Montagna sostenibile);
- essere caratterizzato da un contenuto tecnologico e innovativo, con l'indicazione di eventuali diritti di proprietà intellettuale detenuti dalla società;
- essere finalizzato a sviluppare nuovi prodotti o servizi o alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica o privata;

2. Inoltre, il Piano deve:

- essere sviluppato in **3 Fasi**;
- individuare, per ciascuna Fase, gli obiettivi quantificati di crescita dell'impresa, mediante una chiara indicazione delle ipotesi utilizzate, con particolare riferimento al mercato;
- dimostrare la possibilità del raggiungimento degli obiettivi e la loro sostenibilità finanziaria;
- riportare, per ciascuna Fase, le previsioni di spesa.

3. Il Piano di sviluppo deve avere ad oggetto anche l'acquisizione di consulenze specialistiche e di impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, nuovi di fabbrica, funzionali alla realizzazione del Piano e per un importo commisurato al valore del Piano.

4. Il Piano di sviluppo deve prevedere una durata non inferiore a 1 anno e non superiore a 3 anni.

5. Il Piano di sviluppo deve essere realizzato prevalentemente nel territorio della regione Valle d'Aosta e i relativi investimenti devono essere localizzati nel territorio della regione Valle d'Aosta.

4 INTENSITÀ E AMMONTARE DEGLI AIUTI

1. Gli aiuti sono concessi, nei limiti dell'art. 22 del Regolamento (UE) n. 651/2014, nella forma di contributi a fondo perso nell'intensità massima del 60% delle spese per la realizzazione del Piano di sviluppo.
2. L'intensità massima è aumentata del:
 - 10% per le imprese iscritte al Registro imprese nella sezione speciale delle start-up innovative, di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
 - 10% per le imprese insediate negli incubatori di imprese di Aosta o di Pont-Saint-Martin, di proprietà di Vallée d'Aoste Structure srl.
3. Il Piano di sviluppo deve prevedere un importo complessivo di spese, per la somma delle 3 fasi, non inferiore a 50.000 euro, pena la non ammissibilità a finanziamento.
4. I contributi sono concessi per Fasi di realizzazione del Piano di sviluppo, nei limiti seguenti:
 - Fase 1 di durata da 3 a 6 mesi: importo massimo 25.000 euro;
 - Fase 2 di durata da 3 a 12 mesi: importo massimo 50.000 euro;
 - Fase 3 di durata da 6 a 18 mesi: importo massimo 75.000 euro;
 con un importo massimo complessivo non superiore a 150.000 euro.

5 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La domanda di contributo deve essere presentata online, sul sistema informativo SISPREG2014, accessibile al seguente indirizzo www.regione.vda.it/europa/SISPREG2014/default_i.aspx, utilizzando l'apposito formulario, prima dell'avvio del Piano di sviluppo.
2. Per qualsiasi richiesta di assistenza tecnica nell'utilizzo del sistema informativo è possibile chiamare il numero verde 800 610 061, oppure inviare una e-mail a: infoservizi@regione.vda.it.
3. Ai fini della corretta predisposizione della domanda è possibile chiedere informazioni agli uffici dell'Assessorato sviluppo economico, formazione e lavoro – Struttura ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico (di seguito "struttura regionale") - Piazza della Repubblica, 15 – Aosta (telefono 0165/274594).

6 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La valutazione delle domande verrà effettuata ogni 6 mesi, con 2 scadenze annuali nelle quali saranno valutate le domande presentate fino alle seguenti date:
 - il 31 marzo;
 - il 30 settembre.
2. L'iter di valutazione sarà suddiviso in due fasi successive:
 - prima fase di valutazione formale dell'ammissibilità della domanda;
 - seconda fase di valutazione tecnica del Piano di sviluppo presentato ed assegnazione del relativo punteggio.
3. La struttura regionale effettuerà la valutazione formale delle domande secondo i seguenti criteri:

Criteri di ammissibilità formale	si/no
La domanda è completa.	-
Il richiedente possiede i requisiti di cui all'articolo 2 del presente Avviso.	-
Il Piano di sviluppo fa riferimento ad un ambito tecnologico ammissibile, di cui all'allegato A.	-

Il Piano di sviluppo individua gli obiettivi quantificati di crescita dell'impresa per ciascuna Fase.	-
Il Piano di sviluppo riporta le previsioni di spesa per ciascuna Fase.	-
Il Piano di sviluppo possiede i requisiti di cui all'articolo 3 del presente Avviso.	-
Il Piano di sviluppo ha una durata complessiva compresa tra 1 e 3 anni.	-
Il Piano di sviluppo prevede un importo complessivo di spese non inferiore a 50.000 euro.	-
Criteri di ammissibilità tecnica	
Il Piano di sviluppo prevede spese relative ad attività qualificabili come ricerca industriale, sviluppo sperimentale, introduzione di innovazioni di processo o di prodotto, prototipazione, ingegnerizzazione e industrializzazione.	-
Il Piano di sviluppo è caratterizzato da un contenuto tecnologico e innovativo.	-
Il Piano di sviluppo è finalizzato a sviluppare nuovi prodotti o servizi o alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica o privata.	-

4. Ove la domanda sia, incompleta, irregolare o mancante degli elementi o delle dichiarazioni richieste, il responsabile del procedimento ne darà comunicazione al richiedente assegnando un termine massimo di 10 giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 6 agosto 2007, n.19; non potrà, invece, essere modificato il Piano di sviluppo presentato.
5. In caso di insussistenza delle condizioni di ammissibilità, il responsabile del procedimento adotterà, entro 15 giorni, il provvedimento di rigetto, redatto in forma semplificata, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e lo comunicherà al richiedente entro 10 giorni dalla sua adozione.
6. Le domande ammissibili saranno oggetto di valutazione tecnica da parte di una Commissione di valutazione composta da almeno 2 esperti, di cui almeno 1 competente negli aspetti economico-finanziari e almeno 1 competente negli ambiti tecnologici di riferimento delle domande. La Commissione di valutazione potrà essere composta fino ad un massimo di 5 esperti, nel caso di valutazioni particolarmente complesse.
7. L'esperto competente negli aspetti economico/finanziari potrà essere scelto tra i dipendenti della Finaosta S.p.A..
8. Gli esperti tecnici facenti parte della Commissione saranno nominati ai sensi della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18, preferibilmente attingendo all'elenco di esperti istituito con il Provvedimento dirigenziale n. 2617, in data 13 luglio 2015 e regolarmente aggiornato.
9. Gli incarichi agli esperti saranno disciplinati da apposito disciplinare di incarico, che prevedrà la durata, l'oggetto, le modalità specifiche di realizzazione, il compenso e gli altri aspetti connessi alla realizzazione della prestazione di valutazione.
10. La valutazione tecnico-finanziaria del Piano di sviluppo sarà effettuata secondo i seguenti criteri:

Criteri di valutazione	Punteggio	Punteggio minimo richiesto
Capacità economico-finanziaria del proponente.	0-15	8
Adeguatezza e coerenza delle competenze del personale, possedute o da acquisire, rispetto al Piano di sviluppo.	0-15	8

Carattere innovativo dell'idea alla base del Piano di sviluppo e qualità tecnico-scientifica del Piano di sviluppo e dei suoi obiettivi.	0-15	8
Realizzabilità del Piano di sviluppo, intesa come fattibilità tecnologica ed operativa, congruità delle spese, sostenibilità economico-finanziaria del Piano di sviluppo	0-20	11
Ricadute in termini economici ed occupazionali e prospettive di mercato del Piano di sviluppo.	0-15	8
Radicamento nel territorio (unica sede nel territorio regionale) e presenza di accordi di collaborazione formalizzati con centri di ricerca e/o imprese presenti sul territorio valdostano.	0-18	10
Presenza del rating di legalità. (La verifica verrà effettuata da parte della struttura regionale)	0-2	-

11. La struttura regionale, su indicazione della Commissione di valutazione, potrà sospendere il procedimento una sola volta per chiedere integrazioni della documentazione presentata e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti entro 20 giorni, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 6 agosto 2007, n.19; non potrà, invece, essere modificato il Piano di sviluppo presentato.
12. Per la valutazione positiva del Piano di sviluppo è richiesto un punteggio minimo per ciascun criterio di valutazione secondo quanto indicato nella tabella precedente: pertanto la valutazione sarà negativa sia nel caso in cui il punteggio dei diversi criteri sia inferiore al punteggio minimo, sia nel caso in cui il punteggio sia globalmente inferiore a 60 punti.
13. La valutazione conterrà anche la determinazione dei costi ammissibili.
14. La valutazione positiva potrà contenere raccomandazioni e prescrizioni a cui l'impresa dovrà attenersi per la realizzazione del Piano di sviluppo.
15. La struttura regionale completerà l'istruttoria, entro 90 giorni dalla scadenza di cui all'articolo 6, comma 1, adottando il provvedimento dirigenziale con cui sarà approvata la valutazione, definita la graduatoria delle domande presentate, concesso il contributo ai Piani di sviluppo finanziabili, se necessario con prescrizioni, compresa la rideterminazione dell'importo del contributo rispetto a quello richiesto, e negato il contributo a quelli non finanziabili.

7 FINANZIAMENTO E DURATA DELL'AVVISO

1. Per il finanziamento del presente Avviso a sportello, la Regione ha stanziato l'importo annuo di 600.000 euro. Tale importo, costituito da risorse aggiuntive regionali, potrà essere portato a certificazione nell'ambito del Programma FESR 2021/27 della Regione autonoma Valle d'Aosta.
2. Per ogni scadenza di valutazione si prevede di finanziare fino a 2 domande, secondo l'ordine di graduatoria.
3. Tuttavia, nel caso in cui le domande valutate positivamente siano in numero superiore, la Regione si riserva la possibilità di finanziarle stanziando ulteriori risorse.
4. Le imprese il cui Piano di sviluppo non ha raggiunto una valutazione sufficiente per essere inserito in graduatoria ed essere ammesso a finanziamento, o, pur avendo raggiunto una valutazione sufficiente non è stato finanziato per carenza di risorse, possono ripresentare una sola ulteriore domanda, a condizione che le stesse mantengano i requisiti necessari per accedere al presente Avviso.
5. Ad esaurimento delle risorse finanziarie, la Regione chiuderà l'Avviso a sportello. L'Avviso a sportello sarà chiuso, in ogni caso, il 30 giugno 2024.

6. A valere sulla l.r. 14/2011 può essere finanziata una sola domanda per ciascuna impresa.

8 REALIZZAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO

1. Il Piano di sviluppo dovrà essere avviato dalla data di comunicazione di concessione del contributo e non oltre 60 giorni dalla data della comunicazione stessa.
2. Entro 15 giorni dall'avvio dovrà esserne data comunicazione alla struttura regionale, mediante PEC.
3. Le spese potranno essere sostenute dalla data di avvio del Piano di sviluppo e fino al termine dello stesso.
4. Il Piano di sviluppo dovrà essere realizzato secondo le seguenti Fasi:
 - Fase 1 di durata da 3 a 6 mesi;
 - Fase 2 di durata da 3 a 12 mesi;
 - Fase 3 di durata da 6 a 18 mesi.
5. Al termine di ciascuna Fase la struttura regionale valuterà le modalità di realizzazione del Piano di sviluppo, il raggiungimento degli obiettivi, gli esiti dell'attività di monitoraggio e deciderà in merito alla prosecuzione del suo finanziamento.
6. Nella realizzazione del Piano di sviluppo saranno ammessi, per ciascuna Fase, scostamenti motivati di ciascuna voce di spesa, fino al massimo del 20% dell'importo di tale voce di spesa, purché il Piano di sviluppo conservi la sua validità tecnico/scientifica e lo scostamento sia funzionale ad un migliore conseguimento degli obiettivi di crescita dell'impresa. Potranno quindi essere variate liberamente diverse voci di spesa, compresa l'abrogazione di una o più voci di spesa e l'effettuazione di spese a valere su voci di spesa inizialmente non previste, purché la variazione complessiva rientri nella percentuale sopra indicata del 20%. Scostamenti superiori al 20% dovranno essere debitamente motivati e autorizzati preventivamente dalla struttura regionale.
7. L'eventuale proroga, per un periodo complessivo non superiore a 6 mesi, del termine di una o più Fasi del Piano di sviluppo dovrà essere preventivamente autorizzata dalla struttura regionale, che valuterà i motivi della richiesta e la compatibilità della stessa con le tempistiche dettate dai regolamenti europei. La proroga non potrà comportare incrementi del contributo concesso.

9 ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

1. La struttura regionale effettuerà un monitoraggio periodico del Piano di sviluppo anche avvalendosi di esperti, al fine di valutarne l'avanzamento.

10 EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Il contributo sarà erogato per stati di avanzamento che riguarderanno ogni Fase di realizzazione di cui all'articolo 8, comma 4.
2. Entro 30 giorni dal termine di ogni Fase, il beneficiario dovrà presentare, tramite il sistema SISPREG2014, la rendicontazione del Piano di sviluppo, comprendente la documentazione giustificativa delle spese sostenute e la relazione tecnica della realizzazione del Piano di sviluppo.
3. La struttura regionale effettuerà entro 30 giorni dalla ricezione, la valutazione della documentazione giustificativa delle spese sostenute e della relazione tecnica della realizzazione del Piano di sviluppo avvalendosi, se necessario, di uno o più esperti per verificare l'avanzamento delle attività, la conformità delle attività realizzate rispetto al Piano di sviluppo approvato, il raggiungimento degli obiettivi di crescita indicati nel Piano di sviluppo e la congruità e la pertinenza dei costi.

4. La struttura regionale, a seguito della valutazione in merito ad ogni stato di avanzamento e valutato l'esito del monitoraggio, deciderà, nel caso di valutazione negativa, poiché non sono stati raggiunti i risultati previsti dal progetto o il progetto non è stato realizzato come previsto, di interrompere il finanziamento del Piano di sviluppo per le Fasi successive, adottando un provvedimento dirigenziale di revoca parziale del contributo.
5. Nel caso di prosecuzione della realizzazione del Piano di sviluppo la struttura regionale potrà imporre ulteriori prescrizioni.
6. La Finaosta S.p.A. effettuerà la verifica dell'ammissibilità dei costi sostenuti rispetto al preventivo approvato e del rispetto delle regole di cui all'articolo successivo e, tenendo conto del parere espresso dalla struttura regionale, entro 60 giorni dalla ricezione del parere espresso dalla struttura regionale di cui al comma 3 provvederà all'erogazione dei contributi, se del caso anche in misura parziale, sulla base degli esiti della verifica tecnico-amministrativa delle spese.
7. La struttura regionale e la Finaosta S.p.A. potranno sospendere il procedimento una sola volta per chiedere integrazioni della documentazione presentata e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti dal beneficiario entro 20 giorni. La richiesta di sospensione potrà essere presentata dall'impresa per un periodo massimo di 20 giorni.
8. In ogni caso il procedimento si concluderà entro 120 giorni dalla ricezione della rendicontazione delle spese.
9. L'erogazione dei contributi sarà subordinata:
 - alla verifica dell'effettiva operatività della sede valdostana dell'impresa;
 - alla verifica che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;
 - alla verifica della regolarità dei pagamenti dei canoni di locazione e degli oneri accessori relativi agli immobili di proprietà regionale o di società controllate dalla Regione in godimento e del diritto annuale camerale, se dovuto;
 - alla verifica degli adempimenti previsti dall'art. 48bis del D.P.R. 602/1973 e s.m.i. con riferimento ai pagamenti di importo superiore a 5.000 euro;
 - alla verifica della regolarità dei versamenti contributivi al momento dell'erogazione (a mezzo DURC);
 - all'esito dei controlli effettuati ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007 e s.m.i.);
 - all'esito dei controlli effettuati ai sensi della normativa in materia di antimafia (D.lgs. 159/2011 e successive modificazioni).

11 SPESE AMMISSIBILI

1. Le **spese ammissibili** a contributo devono riferirsi ad attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, introduzione di innovazioni di processo e/o prodotto, prototipazione, ingegnerizzazione, industrializzazione e possono riguardare:
 - personale dipendente o distaccato;
 - personale in collaborazione;
 - prestazioni di soci;
 - quote di ammortamento di impianti, macchinari e attrezzature tecnologici nuovi di fabbrica, funzionali alla realizzazione del Piano di sviluppo;
 - materiali;
 - licenze e diritti di utilizzo di titoli della proprietà industriale e di software;

- servizi di incubazione di impresa;
 - consulenze specialistiche;
 - spese generali.
2. La documentazione di spesa ammissibile a finanziamento deve riferirsi ad attività svolte successivamente all'avvio del progetto, ma non successivamente alla durata massima ammessa per l'intervento.
 3. Le spese devono essere documentate mediante fatture o documentazione equipollente e devono essere rendicontate al netto dell'I.V.A. Qualora il beneficiario determini l'I.V.A. indetraibile sulla base di una percentuale pro-rata, ai fini dell'imputazione del costo, si applicherà la percentuale di indetraibilità esposta nell'ultima dichiarazione annuale I.V.A. presentata.
 4. Considerato che le spese sostenute dai Progetti finanziati nell'ambito del presente Avviso potranno essere portate a certificazione sul Programma FESR 2021/27, per quanto non specificato dai presenti criteri e modalità, si applicano le disposizioni in materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea (Fondi SIE).
 5. I pagamenti potranno essere effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario, ricevuta bancaria o carte di pagamento elettroniche.
 6. Per i pagamenti effettuati in valuta diversa dall'euro, il controvalore sarà determinato sulla base del tasso di cambio relativo al giorno di effettivo pagamento. Resteranno esclusi gli oneri per spese e commissioni bancarie.
 7. Per quanto riguarda le diverse tipologie di spese devono essere rispettate le indicazioni sotto riportate:

PERSONALE DIPENDENTE O DISTACCATO

Sarà ammessa a contributo soltanto la spesa relativa al personale, dipendente o distaccato, del soggetto beneficiario impegnato nella sede operativa valdostana nella realizzazione del Piano di sviluppo, con esclusione delle attività di funzionalità organizzativa (es. personale amministrativo, addetti commerciali, ...). Il costo del personale in lavoro agile sarà ammesso a finanziamento nei limiti del 20% del costo totale del personale ammesso a finanziamento per ciascuna Fase.

La spesa del personale deve essere esposta utilizzando l'unità di costi standard pari a 30 euro/ora. Le ore rendicontabili sono quelle ordinarie, al netto di eventuali straordinari, nella misura massima di 1.720 all'anno.

PERSONALE IN COLLABORAZIONE

Sarà ammessa a contributo soltanto la spesa relativa al personale con contratti di collaborazione con il soggetto beneficiario impegnato, nella sede operativa valdostana, nella realizzazione del Piano di sviluppo, con esclusione delle attività di funzionalità organizzativa. Il costo del personale in lavoro agile sarà ammesso a finanziamento nei limiti del 20% del costo totale del personale ammesso a finanziamento per ciascuna Fase.

La spesa del personale in collaborazione deve essere esposta utilizzando l'unità di costi standard pari a 30 euro/ora.

Il contratto dovrà contenere l'indicazione della durata dell'incarico, della remunerazione e di eventuali maggiorazioni per diarie e spese, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione.

PRESTAZIONI DEI SOCI

Sarà ammessa a contributo la spesa relativa alla collaborazione dei soci che sono stati impegnati nella sede operativa valdostana nella realizzazione del Piano di sviluppo, nel caso in cui la professionalità dei soci sia coerente con la tematica oggetto della prestazione.

La spesa relativa ai contratti di collaborazione deve essere esposta utilizzando l'unità di costo standard pari a € 30/ora.

Le ore rendicontabili sono al massimo 1.720 all'anno.

Sarà ammessa a contributo la spesa per consulenze esterne svolte da persone fisiche, in regime di attività autonoma, che detengano, anche in forma indiretta, partecipazioni qualificate al capitale sociale della società beneficiaria, purché la decisione di affidare il servizio, debitamente motivata, sia presa con l'astensione dei soci medesimi e la professionalità degli stessi sia coerente con la tematica oggetto del servizio.

In entrambi i casi, il limite complessivo di spesa ammessa a contributo per le prestazioni dei soci non potrà superare, per ciascuna Fase, il 20% del costo complessivo del progetto.

QUOTE DI AMMORTAMENTO DI IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURE TECNOLOGICI NUOVI DI FABBRICA, FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO

Sarà ammessa a contributo la spesa per l'acquisizione delle attrezzature e delle strumentazioni installate nella sede operativa valdostana, determinate secondo i seguenti criteri:

- attrezzature e strumentazioni nuove da utilizzare esclusivamente per il Piano di sviluppo: in base all'ammontare della fattura, compresi oneri accessori capitalizzati con il bene, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali, rapportato al periodo di utilizzo rispetto al periodo di ammortamento del bene risultante dal registro cespiti;
- attrezzature e strumentazioni nuove il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il Piano di sviluppo: in base all'ammontare della fattura, compresi oneri accessori capitalizzati con il bene, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali, rapportato al periodo di utilizzo rispetto al periodo di ammortamento del bene risultante dal registro cespiti e in parte proporzionale all'uso effettivo per il Piano.

Sarà ammessa a contributo la spesa per l'acquisto di attrezzature e strumentazioni di costo unitario non superiore al limite indicato all'art. 102, comma 5 del TUIR - Testo Unico delle Imposte sui Redditi, qualora le stesse abbiano autonomia funzionale e risultino iscritte nel registro dei beni ammortizzabili.

Non sarà ammessa a contributo la spesa relativa:

- all'acquisto di impianti generali, mobili e arredi, anche se collegati con il Piano di sviluppo;
- all'acquisto di attrezzature e di strumenti mediante lo strumento della locazione finanziaria;
- ad attrezzature e strumentazioni già esistenti nell'azienda alla data di decorrenza dell'ammissibilità dei costi.

MATERIALI

Sarà ammessa a contributo la spesa per l'acquisto di materiali (materie prime, componenti, semilavorati, materiali di consumo specifico) impiegati esclusivamente per la realizzazione del Piano di sviluppo.

Non sarà ammessa a contributo la spesa relativa a prelievi di materiale da magazzino.

Dovrà essere prodotta idonea documentazione che evidenzia l'utilizzo del materiale presso la sede operativa valdostana.

La spesa dovrà essere documentata mediante fatture.

LICENZE E DIRITTI DI UTILIZZO DI TITOLI DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE E DI SOFTWARE

La spesa per l'acquisizione di licenze d'uso di software da utilizzare esclusivamente per il Piano di sviluppo sarà determinata in base all'ammontare delle fatture o di altra documentazione ritenuta equipollente.

La spesa per l'acquisizione di brevetti e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, purché siano funzionali alla realizzazione del Piano di sviluppo, sarà determinata in base all'ammontare delle fatture o di altra documentazione ritenuta equipollente. L'acquisizione dovrà avvenire da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di operazioni effettuate alle normali condizioni di mercato e che non comportino elementi di collusione.

Per i beni immateriali il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il Piano di sviluppo, la spesa relativa, da calcolare come indicato ai paragrafi precedenti, sarà ammessa a contributo in parte proporzionale all'uso effettivo nel Piano.

SERVIZI DI INCUBAZIONE DI IMPRESA

Le spese relative al contratto di prestazione di servizi per l'insediamento negli incubatori di impresa di Aosta e di Pont-Saint-Martin dovranno essere documentate mediante fatture, al netto di eventuali contributi pubblici.

CONSULENZE SPECIALISTICHE

La spesa relativa alle consulenze specialistiche comprende le consulenze affidate a imprese e/o a persone fisiche in regime di attività autonoma e/o a organismi di ricerca, siano esse affidate a soggetti di Stati membri dell'Unione europea o extracomunitari.

La spesa relativa a consulenze specialistiche per la realizzazione del Piano di sviluppo affidate a soggetti di Stati non appartenenti all'Unione europea sarà ammessa a contributo con le percentuali normali di intervento soltanto qualora si dimostri l'impossibilità, nel breve periodo, di svolgerle nell'Unione europea. In caso contrario sarà ammessa a contributo con una percentuale di intervento che non può eccedere il 50% della percentuale ordinaria.

Gli incarichi relativi alle consulenze specialistiche per la realizzazione del Piano di sviluppo dovranno risultare da apposita documentazione da cui sia possibile desumere le attività da svolgere, le modalità di esecuzione, la durata del servizio, l'importo.

Sarà ammessa a contributo la spesa relativa alle consulenze specialistiche per la realizzazione del Piano di sviluppo affidate a imprese associate o collegate che non dovrà superare, per ciascuna Fase, il 20% del costo complessivo del Piano di sviluppo ammesso a contributo.

Le consulenze relative ad analisi e ricerche di mercato non sono ammesse a contributo.

Qualora non sia stato fatto per la presentazione della domanda, entro il primo anno di attività deve essere realizzato un *assessment tecnologico* o *technology foresigh*, ovvero una valutazione eseguita da un esperto esterno che certifichi che, in un futuro prevedibile, l'impresa svilupperà prodotti, servizi o processi nuovi, o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato, che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale. Per esperto esterno si intende un soggetto, libero professionista o società, in posizione di indipendenza rispetto all'impresa che possa dimostrare di avere: almeno 5 anni di esperienza in *assessment* e *foresight* oppure almeno 5 anni di esperienza in gestione di start up, oppure almeno 5 anni di esperienza in gestione di incubatori/acceleratori di imprese.

La spesa relativa alle consulenze specialistiche sarà determinata in base all'ammontare delle fatture al netto dell'I.V.A. o di altra documentazione ritenuta equipollente.

SPESE GENERALI

Le spese generali sono determinate forfettariamente nella misura pari al 15% della spesa complessiva ammessa a contributo per il personale dipendente e in collaborazione, impegnato nella realizzazione del Piano di sviluppo.

Non è necessario produrre documenti giustificativi.

12 IMPEGNI DEI BENEFICIARI

1. I beneficiari dovranno:

- avere sede operativa in Valle d'Aosta al momento della prima erogazione del contributo;
- accettare il monitoraggio realizzato dalla Regione, anche tramite suoi incaricati;
- mantenere nella sede operativa in Valle d'Aosta gli strumenti e le attrezzature finanziati, per almeno 3 anni dopo il termine del Piano di sviluppo;
- fornire, per i 3 anni successivi al termine del Piano di sviluppo, i dati relativi alle ricadute occupazionali, tecnologiche e produttive che saranno chiesti dalla struttura regionale;
- rispettare quanto indicato nel successivo articolo 13 "Norme specifiche relative al cofinanziamento con fondi FESR";
- dare tempestiva comunicazione delle eventuali variazioni di sede o delle deliberazioni di liquidazione volontaria dell'impresa, della cessazione dell'attività nel territorio regionale, della rinuncia alla realizzazione del Piano di sviluppo, nonché della perdita di uno o più requisiti richiesti per l'ammissione al contributo.

13 NORME SPECIFICHE RELATIVE AL COFINANZIAMENTO CON FONDI FESR

1. I beneficiari dovranno, in vista di un'eventuale certificazione delle spese sostenute dai Progetti finanziati nell'ambito del presente Avviso a valere sul Programma FESR 2021/27:

- rispettare la normativa europea e nazionale applicabile relativamente all'ammissibilità delle spese sostenute;
- mantenere costantemente aggiornate separate scritture contabili o utilizzare un adeguato sistema di codificazione contabile per tutte le registrazioni relative al Piano di sviluppo oggetto di contributo;
- stabilire procedure tali che tutti i documenti relativi alle spese siano conservati, sotto forma di originali o di copie autenticate, secondo quanto disposto dall'art. 82 del reg. (UE) n. 1060/2021, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'autorità di gestione al beneficiario;
- riportare il codice CUP su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi al progetto finanziato, in particolare su tutte le fatture relative alle spese del progetto finanziato;
- fornire, con le modalità e la tempistica di volta in volta stabilite dall'amministrazione regionale, le informazioni relative allo stato di avanzamento degli interventi e all'utilizzazione degli importi trasferiti;
- evidenziare, in tutte le forme di pubblicizzazione del progetto, che lo stesso è realizzato con il concorso di risorse dell'Unione europea, dello Stato italiano e della Regione autonoma Valle d'Aosta, in applicazione di quanto disposto all'art. 50 e all'allegato IX del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, e secondo quanto indicato nella sezione "Europa"- Programma "*Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)*"- Comunicazione e nelle "*Linee guida per una corretta ed efficace comunicazione ad uso dei beneficiari e attuatori dei Progetti cofinanziati dai Fondi europei e statali*". Il soggetto beneficiario, in quanto testimonial diretto del valore aggiunto delle politiche europee, ha l'obbligo di inserire in qualsiasi documento riguardante l'operazione e diffuso presso il pubblico indicazioni da cui risulti che l'operazione è stata cofinanziata dal FESR;
- rispettare il principio del divieto di doppio finanziamento, attualmente previsto dal paragrafo 9 dell'art. 63 del Reg.(UE) 1060/2021;
- rispettare il principio della stabilità delle operazioni, attualmente previsto all'art. 65 del regolamento (UE) 1060/2021;

- fornire all'amministrazione regionale tutte le informazioni, i dati e le relazioni tecniche necessari per il controllo di 1° livello del Piano di sviluppo e all'Autorità di audit per l'eventuale controllo di 2° livello;
- acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dall'amministrazione regionale, dai competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi dell'Unione europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento del Piano di sviluppo e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni in relazione a quanto stabilito, attualmente, dall'art. 72 del Reg. (UE) n. 1060/2021; Il nominativo dei beneficiari sarà inserito nell'elenco dei beneficiari del Programma FESR 2021/27 della Regione autonoma Valle d'Aosta.

14 VERIFICHE E CONTROLLI

1. La Regione e la Finaosta S.p.A. potranno effettuare, tramite gli uffici competenti, per mezzo di loro dipendenti e/o consulenti, visite di controllo presso l'impresa per l'istruttoria del Piano di sviluppo, per le verifiche amministrativo-contabili e di conformità degli interventi attuati al Piano approvato, per la verifica dei risultati del Piano, prima, durante e successivamente alla sua realizzazione.
2. La Regione, la Finaosta S.p.A., gli organi dello Stato e dell'Unione europea potranno effettuare, per mezzo di loro dipendenti e/o consulenti, sopralluoghi ispettivi nei 5 anni successivi al termine del Piano di sviluppo.

15 REVOCA DEI CONTRIBUTI

1. Il contributo sarà revocato interamente nel caso in cui il beneficiario, durante la realizzazione del Piano di sviluppo, rientrasse nelle condizioni di cui al punto 4 dell'articolo 2 del presente bando e in caso di:
 - perdita dei requisiti, di cui all'articolo 2, comma 1, alle lettere da a) a g), del presente bando;
 - perdita dei requisiti, di cui all'articolo 2, comma 2, alle lettere da a) a d), del presente bando;
 - mancata realizzazione del Piano di sviluppo nelle tre Fasi di cui all'articolo 8, comma 4;
 - mancata accettazione del monitoraggio da parte della Regione;
 - mancata presentazione del rendiconto delle spese, entro 30 giorni dal termine di ogni Fase;
 - messa in liquidazione volontaria o cessazione volontaria dell'attività nel territorio regionale da parte del beneficiario durante la realizzazione del Piano di sviluppo o entro 3 anni dalla conclusione del medesimo;
 - interruzione ingiustificata del Piano di sviluppo, mancata conclusione dello stesso nei tempi previsti o realizzazione del Piano di sviluppo in modo sostanzialmente difforme da quanto previsto;
 - rinuncia, da parte del beneficiario, alla realizzazione del Piano di sviluppo;
 - non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, che comporta la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, come previsto dalla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19;
 - mancata attivazione di una sede operativa nel territorio regionale entro la prima erogazione del contributo, nel caso in cui il requisito non fosse posseduto al momento della presentazione della domanda.
2. Il contributo sarà revocato in misura parziale, in relazione all'inadempimento riscontrato, in caso di:
 - mancata conservazione presso la sede operativa situata nel territorio regionale degli investimenti materiali per un periodo di 3 anni dalla conclusione del Piano di sviluppo;

- realizzazione del Piano di sviluppo in modo difforme da quanto previsto senza previa autorizzazione della struttura regionale;
 - mancato mantenimento dei requisiti che hanno permesso la concessione degli incrementi percentuali del contributo, di cui all'articolo 4, comma 2;
 - interruzione del Piano di sviluppo ai sensi dell'articolo 10, comma 4.
3. La revoca comporterà l'obbligo di restituire, entro 60 giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, le somme ricevute maggiorate degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, relativa al periodo in cui si è beneficiato del contributo.
4. La mancata restituzione del contributo entro il termine di cui al comma 3 comporterà il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione prevista dalla l.r. 14/2011, per un periodo di 5 anni decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca. Il predetto divieto verrà meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della posizione debitoria.

16 RISERVATEZZA

1. Con la presentazione dei progetti, i partecipanti dovranno dichiarare di essere a conoscenza dei seguenti commi, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679.

1.1 Dati di contatto del titolare del trattamento dei dati

Il titolare del trattamento è la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Deffeyes, n. 1 – 11100 Aosta, contattabile all'indirizzo pec: segretario_generale@pec.regione.vda.it. In tale veste essa è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie, adeguate alla protezione dei suoi dati.

1.2 Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, incaricato di garantire il rispetto delle norme per la tutela della sua privacy, è raggiungibile ai seguenti indirizzi PEC: privacy@pec.regione.vda.it (per i titolari di una casella di posta elettronica certificata) o PEI_privacy@regione.vda.it, con una comunicazione avente la seguente intestazione: “all'attenzione del DPO della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste”.

1.3 Finalità del trattamento dati e base giuridica

Tutti i dati personali forniti saranno trattati in conformità alla vigente normativa in materia di privacy e protezione dati e saranno utilizzati nell'ambito delle procedure necessarie alla valutazione della domanda presentata per l'accesso all'Avviso a favore di nuove imprese innovative per la realizzazione di Piani di sviluppo negli ambiti della Smart Specialisation Strategy (S3) della Valle d'Aosta, denominato “Smart & Start VdA”, e potranno essere trattati per l'inserimento in elaborazioni di tipo statistico o in altri elenchi a disposizione dell'amministrazione regionale.

1.4 Destinatari del trattamento dati

I dati personali sono trattati dal personale dipendente dalla Regione autonoma Valle D'Aosta/Vallée d'Aoste e da esperti incaricati dalla stessa che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento medesimo, nonché agli opportuni obblighi in materia di protezione dei dati personali attraverso istruzioni operative dirette a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati. Sono destinatari dei dati raccolti per le finalità del trattamento i seguenti soggetti, designati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, quali responsabili del trattamento:

- Finaosta S.p.A. per l'erogazione dei contributi richiesti.

1.5 Periodo di conservazione dati

Il periodo di conservazione dei dati sarà quello suggerito dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini di archiviazione, dei documenti amministrativi e, comunque, di rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.

1.6 Diritti del titolare dei dati

L'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento. In particolare, potrà chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali o opporsi al trattamento dei casi ivi previsti, inviando l'istanza al DPO della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, raggiungibile agli indirizzi indicati nella presente informativa.

1.7 Reclamo al Garante per la protezione dei dati

L'interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, utilizzando gli estremi di contatto reperibili nel sito: www.garanteprivacy.it.

17 CUMULO DEI CONTRIBUTI

1. I contributi di cui alla presente legge possono essere cumulati con altre agevolazioni pubbliche concesse per gli stessi costi ammissibili, nel rispetto della normativa eurounitaria in materia di aiuti di Stato.

18 DEFINIZIONI

1. **Avvio del Piano di sviluppo**: si intende l'avvio dei lavori, cioè la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.
2. **Impresa innovativa**: si tratta di un'impresa che:
possa dimostrare, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, che in un futuro prevedibile svilupperanno prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale;

oppure

possa dimostrare attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno che i costi di ricerca e sviluppo rappresentano almeno il 10% del totale dei costi di esercizio in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto, oppure, nel caso di una start-up senza dati finanziari precedenti, nella revisione contabile dell'esercizio finanziario in corso, come certificato da un revisore dei conti esterno.
3. **Industrializzazione**: processo che consiste in profonde trasformazioni delle strutture economiche determinate dal rapido sviluppo dell'industria (intesa come complesso delle attività consistenti nel produrre o nel trasformare beni materiali), favorito da nuove tecniche che danno luogo ad aumenti sostanziali di produttività.
4. **Ingegnerizzazione**: l'attività svolta per modificare le specifiche di progetto in specifiche di produzione che consentono di trasformare le materie prime in un prodotto finito.
5. **Innovazione**: l'implementazione di un prodotto (sia esso un bene o un servizio) o di un processo, nuovo o considerevolmente migliorato, di un nuovo metodo di marketing, o di un nuovo metodo organizzativo con riferimento alle pratiche commerciali, al luogo di lavoro o alle relazioni esterne.

Il requisito minimo richiesto ad un'innovazione è che il prodotto, processo, metodo di marketing o metodo organizzativo sia nuovo oppure considerevolmente migliorato per l'impresa.

Caratteristica base di un'innovazione è che essa deve essere stata implementata:

- **innovazione di prodotto:** l'introduzione di un bene o servizio, nuovo o considerevolmente migliorato, per ciò che riguarda le sue caratteristiche o gli usi per cui è concepito, compresi miglioramenti sostanziali nelle caratteristiche tecniche, nei componenti e materiali, nel software incorporato, nella facilità d'uso o in altre caratteristiche funzionali;
- **innovazione di processo:** l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali o altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.

6. **Lavoro agile:** è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali e un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro, secondo la definizione contenuta nella legge 22 maggio 2017, n. 81.
7. **Liberi professionisti:** sono lavoratori autonomi, non dipendenti o subordinati, che svolgono attività che presentano un pronunciato carattere intellettuale, richiedono una qualificazione di livello elevato e sono normalmente assoggettate ad una precisa e rigorosa disciplina professionale.
8. **Microimprese e Piccole imprese e delle Medie imprese PMI:** la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

All'interno della categoria delle PMI, si definisce:

- **piccola impresa:** un'impresa che occupa meno di 50 occupati e, che realizza un fatturato annuo, oppure, un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
- **microimpresa:** un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio non superiori a 2 milioni di EUR.

9. **Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza:** un'entità (ad esempio, Università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.
10. **Prototipazione:** sviluppo del primo esemplare, modello originale di una serie di realizzazioni successive (specialmente con riferimento a congegni e macchine), costruito, per lo più artigianalmente, nella sua grandezza normale, suscettibile di collaudi e perfezionamenti allo scopo di migliorarne le prestazioni e aumentarne la sicurezza, su cui sarà basata poi la costruzione in serie.

11. **Ricerca industriale:** ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche.
12. **Sede operativa:** unità locale, anche articolata su più immobili fisicamente separati, ma prossimi e funzionalmente collegati, finalizzati allo svolgimento dell'attività dell'impresa, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, funzionale e gestionale; in essa si svolge il processo produttivo e si sostengono gli investimenti per i quali è richiesto il finanziamento a valere sulla presente legge.
13. **Sviluppo sperimentale:** l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati.
Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi.
Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in ambiente che riproduca le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può, quindi, comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e convalida.
Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

19 NORME FINALI

1. La Regione non potrà, in nessun caso, essere ritenuta responsabile per atti od omissioni compiuti dai beneficiari nella realizzazione dei progetti. Essa, inoltre, non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni arrecati da qualunque prodotto o servizio realizzato o erogato sulla base della conoscenza derivante dai progetti. I partecipanti al presente Avviso si impegnano a tenere indenne e manlevare la Regione da qualsiasi richiesta al riguardo.
2. Il responsabile del procedimento è il dirigente della Struttura ricerca, innovazione, e trasferimento tecnologico; il funzionario amministrativo referente è Giorgio D'Andrea, tel. 0165/274594, fax 0165/274592, e- mail: g.dandrea@regione.vda.it
3. Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, è possibile ricorrere entro 60 giorni dalla data di notifica della comunicazione di non ammissibilità della domanda o di non concessione del contributo al Tribunale amministrativo regionale di Aosta.